

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021.
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in particolare:
 - le ordinanze n. 50 del 22.10.2020 e n. 53 del 04.11.2020 con cui si è stabilito, rispettivamente, di sospendere, sino a nuovo provvedimento, le discipline di Zona a traffico limitato “Area B e “Area C”, nonché di autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio del comune di Milano;





Comune di
Milano

- l'ordinanza n. 3 del 23.01.2021 con cui, in condivisione con la Prefettura di Milano, è stata disposta una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città;
- il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, denominato "Per tornare in classe", approvato in sede di conferenza provinciale permanente presso la Prefettura di Milano, di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Rilevato:

- che l'andamento epidemiologico e la relativa proroga dello stato di emergenza impongono, in capo alle amministrazioni, un nuovo *modus operandi* capace di coniugare gli obiettivi strutturali e le competenze proprie degli enti locali con l'obiettivo che in questo periodo, in via eccezionale, deve necessariamente essere perseguito al fine di contenere il contagio da Covid-19;
- che, per la motivazione sopra riportata, è necessario adottare soluzioni che tengano conto contemporaneamente di più obiettivi, non sempre aventi medesima finalità, come:
 - contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di agevolare gli spostamenti consentiti e necessari attraverso una mobilità libera e non onerosa all'interno della città di Milano;
 - garantire un livello di coefficiente di riempimento del trasporto pubblico locale in linea con il vincolo del 50% della capienza, sia su gomma che su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 14 gennaio 2021;
 - contrastare, in maniera complementare alle suddette azioni giustificate da motivi sanitari emergenziali, nell'ambito delle proprie competenze, l'innalzamento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera con particolare riferimento alle polveri sottili.

Considerato

- che il costante aumento del traffico veicolare ha portato a registrare, nelle ultime settimane, un incremento degli ingressi di auto in ambito urbano pari al 19% rispetto al periodo pre-Covid;
- che il suddetto incremento del traffico veicolare, coniugato a previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria che prevedono, per i prossimi giorni, condizioni favorevoli all'accumulo di inquinanti nocivi per la salute, inducono ad apportare opportuni correttivi alle misure sinora adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che possano temperare:
 - gli obiettivi di riduzione della congestione veicolare e degli spostamenti con veicolo motorizzato privato non essenziali,
 - la necessità di garantire una libera mobilità per gli spostamenti previsti, dall'organizzazione dei tempi della Città di cui all'ordinanza n. 3/2021,



Comune di
Milano

- l'attenzione all'affollamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare nella fascia più critica della punta mattutina;
- che l'individuazione di tali obiettivi e necessità, nonché le misure conseguenti, sono stati oggetto di verifica da parte di specifico gruppo di lavoro all'interno della "Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale" istituita presso la Prefettura di Milano;
- che per le motivazioni sopra riportate, si ritiene opportuno ripristinare la disciplina ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C", salvaguardando però la fascia di punta mattutina, prevenendo il ripristino esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30;
- che al fine di agevolare la mobilità di coloro i quali devono recarsi presso le strutture sanitarie per la somministrazione del vaccino anti Covid 19, è opportuno prevedere, a favore di questi, la deroga dal divieto di accesso in ZTL e l'esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso;
- che poiché l'Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi da attuare nel periodo dell'anno compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, il ripristino della disciplina "Area C", con le modalità sopra indicate, è previsto sino alla data del 31 marzo 2021, riservandosi di adottare nuovo provvedimento sulla base dell'andamento epidemiologico e dei monitoraggi della congestione veicolare, dell'affollamento del trasporto pubblico e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera.

Dato atto

- che la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria può favorire ulteriormente il contenimento delle emissioni inquinanti;
- che la suddetta disposizione è già contenuta tra le misure temporanee previste, con Ordinanza del Sindaco n. 1/2021, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in caso 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
- si raccomanda tale riduzione, qualora non fosse obbligatoria in attuazione della suddetta ordinanza n. 1/2021, in tutte le unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Richiamati gli obiettivi della suddetta "Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale" istituita presso la Prefettura di Milano, e condivise con la stessa le misure assunte con il presente provvedimento.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1. di riattivare, a partire dal 24 febbraio 2021 e sino alla data del 31 marzo 2021 compreso, la disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni "Area C", nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30;
2. di mantenere, sino al termine dell'emergenza sanitaria, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della somma giornaliera, di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, ai soggetti di cui all'ordinanza 10/2020 del 11 marzo 2020 punto 2);
3. di derogare, sino al termine dell'emergenza sanitaria, dal divieto di accesso ed esentare dal pagamento della somma giornaliera, di cui ai rispettivi punti 2.C e 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, i veicoli di soggetti che devono recarsi presso strutture sanitarie site all'interno della ZTL per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Tale deroga ed esenzione sono, altresì, riconosciute ai residenti all'interno della ZTL che usufruiscono della medesima somministrazione presso strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C".

Per usufruire di tale deroga ed esenzione gli aventi titolo dovranno compilare apposito modulo scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

RACCOMANDA

la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo consentito delle temperature dell'aria in tutte le unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

RINNOVA, COME GIÀ ESPRESSO CON L'ORDINANZA N. 3/2021, LA RACCOMANDAZIONE

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;





- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
- D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
- F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni, già previste dal 24 gennaio 2021, trovano applicazione dal lunedì al venerdì.

Il presente provvedimento ha efficacia a partire dal 24 febbraio 2021 ferma la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, dalla data della sottoscrizione per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

